



**SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 54 del 02/03/2022

Oggetto: SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 947/2021. - PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA PER RECUPERO SOMME DOVUTE DAL DEBITORE. - RECUPERO DELLE RIMANENTI SOMME CONTRATTUALMENTE SPETTANTI ALL'ENTE. - RESISTENZA NEL RICORSO DI ACCERTAMENTO EX-ART. 696 C.P.C., PROMOSSO DAL MEDESIMO DEBITORE. - INCARICO LEGALE E INCARICO AL.C.T.P..

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con Decreto Presidenziale n. 248/2017, veniva affidato all'Avv. Enrico Prost di Parma, individuato a mezzo procedura di evidenza pubblica, l'incarico di procedere al recupero di diversi crediti spettanti alla Provincia di Parma, tra cui alcuni nei confronti del debitore poi rimasto soccombente nella vertenza decisa con la Sentenza di cui in epigrafe;

che dall'attività di tentativo di recupero svolta in via bonaria dall'Avv. Prost non sortiva alcun esito, e pertanto, il legale incaricato procedeva a notificare al debitore apposito Decreto Ingiuntivo, rispetto al quale quest'ultimo interponeva citazione notificata in opposizione innanzi al Tribunale di Parma, a mezzo atto del 12/10/2018;

che con Sentenza n. 947 del 25/05/2021, comunicata alle parti il successivo 21/06, il Tribunale di Parma, in composizione di Giudice Unico, così statuiva:

“definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da Società Cooperativa Lago Scuro;

per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1504 emesso dal Tribunale di Parma a favore della Provincia di Parma, in data 27/8/2018, dichiarandolo esecutivo.

Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 9.785,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”

che il difensore della Provincia di Parma, in data 30/06/2021, notificava alla controparte la succitata Sentenza;

che controparte stessa provvedeva, a mezzo nuovo atto notificato al predetto difensore dell'Ente in data 13/07/2021 ed assunto a protocollo dell'Ente medesimo in pari data al n. 18283, ad appellare la Sentenza di che trattasi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendone contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà;

che con il citato appello infatti, controparte così concludeva, chiedendo alla Corte d'Appello di Bologna:

- in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della Sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- nel merito: in accoglimento del proposto gravame, riformare integralmente la sentenza del Tribunale di Parma; Sentenza n. 947/2021 pubblicata in data 30.06.2021 e, per l'effetto, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge e disattesa ogni diversa e contraria istanza, anche in via istruttoria ed incidentale:

- revocare il decreto ingiuntivo n. 1540/2018 concesso nei confronti della Lago Scuro S.C.R.L. con sede in Corniglio (PR) e a favore della Provincia di Parma per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale della Provincia di Parma con le conseguenti determinazioni, anche eventualmente statuendo una riduzione del canone annuo del 50% visto il parziale utilizzo, nonché tenendo presente la parziale estinzione dei relativi crediti per elisione delle poste, come motivato in narrativa;

- in via di ulteriore subordine, in caso di denegata conferma della sentenza di primo grado appellata, riformare la condanna alle spese tenendo conto del valore complessivo della causa e dei parametri normativi di riferimento;

- con vittoria di spese, diritti, onorari ed accessori di legge del primo e del presente grado di giudizio.”;

che a mezzo Ordinanza depositata in Cancelleria in data 17/09/2021, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'istanza presentata, in via pregiudiziale e cautelare, di sospensione della provvisoria esecutività della precitata Sentenza 947/2021 emessa dal Tribunale di Parma;

che i successivi contatti, colloqui e corrispondenza intercorsi con l'attuale appellante, finalizzati a trovare un accordo per la definizione del contenzioso di cui trattasi e, contestualmente, di altre liti

pendenti sempre con il suddetto debitore, sortivano un pagamento solo parziale rispetto all'importo complessivamente dovuto, il cui cospicuo residuo veniva nuovamente intimato a mezzo note del difensore dell'Ente inviate alla controparte nei giorni 3, 4 e 8 febbraio 2022;
che il debitore in parola peraltro, risulta altresì inadempiente in ordine alle somme contrattualmente dovute per canoni contrattuali rispetto agli anni 2019, 2020 e 2021;

che inoltre, con atto del 19/02/2022 assunto a protocollo al n. 4484 del 21/02/2022, parte debitrice notificava un Ricorso ex-art. 696 c.p.c., recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare asserite inadempienze dell'Amministrazione Provinciale rispetto alla (pretesa) mancata esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria;

che incorrere in un eventuale indugio in merito all'esperimento della procedura di recupero forzoso ed alle altre attività giudiziali per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021, potrebbe pregiudicare la concreta possibilità di recuperare integralmente gli importi spettanti alla Provincia di Parma in forza della predetta Sentenza 947/2021 e dei canoni contrattuali poc'anzi citati, considerato che, come emerge dalla nota dell'Avv. Prost del 15/02/2022, risultano scaduti i termini a suo tempo concessi alla controparte per saldare integralmente il proprio debito;

che, sulla stessa linea, tantomeno risulta possibile indugiare rispetto all'esigenza di tutelare le ragioni dell'Ente rispetto al precitato Ricorso ex-art. 696 c.p.c, recante la descritta richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, in ordine alla quale diviene necessaria una tempestiva difesa, anche avvalendosi di un Consulente Tecnico di Parte;

Sentiti:

il Dirigente del Servizio Gestione Amministrativa del Patrimonio ed il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma, che ritengono di avviare senz'altro il procedimento finalizzato ad intraprendere la necessaria attività esecutiva forzosa, nonchè giudiziale di recupero canoni da esperirsi sempre innanzi all'Autorità Giudiziaria, dando corso nel contempo anche alla difesa dell'Ente nel suddetto Ricorso ex-art. 696 c.p.c, recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale

risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Considerato:

che in ogni caso, nell'incarico già conferito all'Avv. Enrico Prost di Parma con D.P. n. 186/2021 per la difesa dell'Ente nell'appello promosso avverso la menzionata Sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Parma, l'Amministrazione si riservava la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate;

Visti:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Considerato:

che l'Avv. Enrico Prost di Parma, già affidatario come sopra di attività di recupero crediti (D.P. 248/2017 e D.P. 72/2018) e della difesa dell'Ente proprio anche nei confronti dell'odierna appellante in forza del D.P. n. 186/2021, risulta iscritto nel suddetto Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" e che lo stesso risulta inoltre aver condotto le trattative in ordine al tentativo di definizione complessiva del contenzioso in essere con l'appellante medesima, come emerge da ultimo, tra le altre, anche dalle note inviate alla controparte nei giorni 3, 4 e 8 febbraio 2022;

che l'Avv. Enrico Prost, per le ragioni di cui sopra, è a conoscenza degli elementi utili per la tutela dell'Ente pure nella procedura di recupero forzoso e nelle attività giudiziali da esperire per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021, che si ritiene quindi di avviare e di affidare all'Avv. Prost medesimo anche e soprattutto per motivi di complementarietà, rispetto alle vertenze già trattate, tra cui diverse riguardanti controversie tra l'Ente stesso e l'odierno debitore;

che sempre per le medesime ragioni di cui sopra e per analoghi motivi di complementarietà rispetto alle vertenze già trattate, l'Avv. Enrico Prost risulta essere il professionista più indicato anche per la tutela dell'Amministrazione nel più volte menzionato Ricorso ex-art. 696 C.p.C., recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio;

Rilevata pertanto:

l'opportunità di affidare l'incarico legale di recupero forzoso delle somme ancora dovute dal debitore appellante rispetto alla citata Sentenza 947/2021 e le attività giudiziali da esperire per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021, in relazione alle suddette ragioni di complementarietà e continuità, richiamate anche nelle Linee Guida ANAC n. 12, all'Avv. Enrico Prost di Parma, contemplato comunque come detto tra gli iscritti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" di cui sopra;

altresì l'opportunità di affidare, sempre all'Avv. Enrico Prost e per le medesime ragioni di complementarietà, la difesa dell'Ente anche nel più volte menzionato Ricorso ex-art. 696 C.p.C., recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, nonchè nell'eventuale successivo giudizio di merito e in ogni altra fase giudiziale, compresa quella cautelare, che dovesse

successivamente instaurarsi nell'ambito del giudizio medesimo, ovvero di seguente impugnazione;

Ritenuto:

di affidare l'incarico di tutela della Provincia di Parma, nelle procedure in questione, all'Avv. Enrico Prost di Parma, con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, esperto in materia di diritto civile e amministrativo come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente;

Dato atto:

che del professionista in parola, oltre alla completezza e continuità rispetto ai contenziosi già gestiti con l'odierna controparte, come precisato, sono stati comunque valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione agli oggetti delle vertenze, nonché la congruità dell'offerta economica;

Ritenuto altresì:

di conferire al predetto procuratore ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza nonché, senz'altro, quello comunque di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella procedura di recupero forzoso in predicato di essere promossa, nelle attività giudiziali da esperire per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021, nonché nella procedura giudiziale di cui al Ricorso ex-art. 696 c.p.c. di cui sopra, recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, nel correlato successivo giudizio di merito e in ogni altra fase giudiziale connessa a tale Ricorso, compresa quella cautelare, che dovesse successivamente instaurarsi nell'ambito del giudizio medesimo, ovvero di seguente impugnazione;

di riservarsi comunque la facoltà di conferire successivamente al procuratore predetto l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di nominare, quale Consulente Tecnico di Parte ai fini della procedura ex-art. 696 C.p.C. da ultimo radicata, il Geom. Paolo Pagliari, indicato dall'Avv. Prost, con studio sito a Sala Baganza (PR) in Via F. Maestri n. 25, cui verrà affiancato, a supporto e quale memoria storica delle problematiche insorte negli anni in ordine ai pretesi mancati interventi da parte dell'Ente sulle strutture affidate in

gestione all'odierno ricorrente/appellante/debitore, l'Arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio della Provincia di Parma;

di prevedere, a favore dell'Avv. Enrico Prost, una spesa di €. 5.759,75.= per le proprie spettanze, oltre €. 863,96.= per rimborso forfetario al 15%, nonchè €. 264,95.= per C.P.A. al 4%, €. 1.515,51 per I.V.A. al 22% e spese vive quantificate in €. 692,50.= e così, complessivamente, €.9.096,67.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

di prevedere inoltre, a favore del Geom. Paolo Pagliari, una spesa di €. 2.000,00.= per le proprie spettanze, €.100,00.= per C.P.A. al 5%, nonchè €. 462,00.= per I.V.A. al 22% e così, complessivamente, €. 2.562,00.=, come precisato dal professionista in questione;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il Legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

che sempre ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, anche il Consulente Tecnico di Parte incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Visti:

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 5 del 17/01/2022, di approvazione del D.U.P. 2022-2024;

l'Atto di Consiglio Provinciale n.6 del 28/01/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Dato atto:

che il Piano Esecutivo di Gestione è stato approvato con D.P. 43/22;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile e del Ragioniere Capo rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile,

DECRETA

di dar corso alla procedura di recupero forzoso descritta in premessa, per le motivazioni di cui in narrativa, per il recupero delle somme dovute all'Ente in forza della Sentenza del Tribunale di

Parma n. 947/2021 ed alle attività giudiziali da esperire per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021;

di resistere, sempre per le medesime motivazioni di cui in narrativa, nel giudizio di accertamento tecnico ex-art. 696 C.p.C. da ultimo notificato in data 21/02/2022;

di avvalersi a tal fine dell'Avv. Enrico Prost di Parma, con Studio ivi sito in Strada Petrarca n. 8, attribuendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nella procedura di recupero forzoso in predicato di essere promossa, nelle attività giudiziali da esperire per ottenere il pagamento delle somme riferite ai canoni contrattuali degli anni 2019, 2020 e 2021, anch'esse vantate nei confronti dell'attuale appellante debitore, nonché nella procedura giudiziale di cui al Ricorso ex-art. 696 c.p.c. descritto in narrativa, recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio, nell'eventuale successivo giudizio di merito ad esso correlato e in ogni altra fase giudiziale connessa a tale Ricorso, compresa quella cautelare, che dovesse successivamente instaurarsi nell'ambito del giudizio medesimo, ovvero di seguente impugnazione;

di avvalersi altresì, quale Consulente Tecnico di Parte, del Geom Paolo Pagliari, indicato dall'Avv. Prost, con studio sito a Sala Baganza (PR) in Via F.Maestri n. 25, cui verrà affiancato, a supporto e quale memoria storica delle problematiche insorte negli anni in ordine ai pretesi mancati interventi da parte dell'Ente sulle strutture affidate in gestione all'odierno ricorrente/appellante/debitore, l'Arch. Enrico Pisi dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio della Provincia di Parma;

di eleggere domicilio, ai fini del giudizio di che trattasi, presso lo Studio dell'Avv. Prost stesso, sito come detto a Parma, in Strada Petrarca n. 8;

altresì, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle elencate nel presente atto;

di presumere una spesa di totali €.11.658,67.=, quale importo richiesto dal legale per complessivi €. 9.096,67.= e dal C.T.P. per complessivi €. 2.562,00.=, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte dei professionisti e da approvarsi con successivo atto;

di non prevedere alcuna spesa per l'Arch. Enrico Pisi, in quanto dipendente dell'Ente afferente all'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la formalizzazione delle lettere d'incarico, allegate in bozze quali parti integranti del presente atto;

di dare atto: che la spesa totale di €. 11.658,67.=, farà carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2022-2024, annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità; spesa da ritenersi congrua ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che l'esigibilità delle obbligazioni avrà luogo entro il 31/12/2022;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

Parma, febbraio 2022

Prot. n.

Egr. Avv.
Enrico Prost
Strada Petrarca n. 8
PARMA

OGGETTO:/ Provincia di Parma. - INCARICO PER RECUPERO FORZOSO DELLE SOMME SPETTANTI ALLA PROVINCIA DI PARMA IN FORZA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA n. 947/2021, NONCHE' DELLE RIMANENTI SOMME CONTRATTUALMENTE DOVUTE. - RESISTENZA NEL RICORSO EX-ART. 696 C.P.C. NOTIFICATO DA.....

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del /02/2022, ha individuato la S.V. quale legale per la tutela dell'Ente ai fini di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente spettanti alla S.V. stessa, è pari a €. 9.096,67=, somma comprensiva di rimborso forfetario C.P.A., I.V.A e spese vive., come concordato e riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia, conservato agli atti d'ufficio.

Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà eventualmente procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia di Parma ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dal legale incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'attività di che trattasi;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, delle norme di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante adita.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette inoltre (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) l'accordo per il trattamento dei dati personali riguardante l'individuazione della S.V. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma.

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota, dell'accordo relativo all'individuazione del responsabile del trattamento di dati personali, nonché del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto in formato editabile) completo dei dati mancanti.

Distinti saluti.

IL LEGALE INCARICATO
Avv. Enrico Prost

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice

Parma, febbraio 2022

Prot. n.

Egr. Avv.
Enrico Prost
Strada Petrarca n. 8
PARMA

OGGETTO:/ Provincia di Parma. - INCARICO QUALE C.T.P. NELL'AMBITO DEL RICORSO EX-ART. 696 C.P.C. NOTIFICATO DA.....

Nel comunicare che questa Amministrazione, con Decreto Presidenziale n. del /02/2022, ha individuato la S.V. quale Consulente Tecnico di Parte per la tutela dell'Ente ai fini di cui all'oggetto, si precisa quanto segue.

L'ammontare massimo delle competenze presuntivamente spettanti alla S.V. stessa, è pari a €. 2.562,00=, somma comprensiva di C.P. e I.V.A., come concordato e riportato in apposito preventivo fornito per iscritto alla Provincia, conservato agli atti d'ufficio.

Eventuali circostanze successive che, nel corso dello svolgimento dell'opera, dovessero comportare un incremento dell'attività prevista ed un conseguente aumento dei costi ipotizzati, dovranno essere tempestivamente portate a conoscenza della Provincia che, in relazione alle stesse, potrà eventualmente procedere all'integrazione del compenso.

Il patrocinio legale affidato dovrà essere eseguito personalmente e comunque sotto la direzione e la responsabilità della S.V. medesima, anche avvalendosi di collaboratori e sostituti di sua scelta.

La Provincia di Parma ha diritto, tra l'altro:

- a) ad essere tenuta informata dall'incaricato, con comunicazioni periodiche, circa l'andamento e lo stato di avanzamento dell'attività di che trattasi;
- b) di ricevere i documenti fiscali ed in particolare le fatture elettroniche, da emettersi in relazione ai pagamenti.

Si richiama l'attenzione della S.V. circa l'immediata risolvibilità di diritto del presente incarico, in forza di apposita comunicazione dell'Ente, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico stesso, nonché nell'ipotesi di violazione, da parte della S.V. medesima, delle norme di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Ai fini della liquidazione delle spese di giudizio e ferma restando la quantificazione delle Sue spettanze nei limiti dell'importo pattuito, si invita la S.V. a produrre copia della presente nota all'Autorità Giudicante adita.

Ai sensi del GDPR - Regolamento U.E. n. 679/2016, i dati personali riferiti alla S.V. saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi. La S.V. stessa potrà prendere visione delle informative ex-artt. 13 e 14 del citato GDPR, sul sito dell'Amministrazione, con specifico riguardo a quelle strutturate per le attività dell'Ufficio Legale dell'Ente. Allegato alla presente missiva si trasmette inoltre (sempre ai sensi del Reg. U.E. 2016/679) **l'accordo per il trattamento dei dati personali riguardante l'individuazione della S.V. quale Responsabile del trattamento dei dati personali di cui è titolare la Provincia di Parma.**

Tanto premesso, si chiede cortesemente di **restituire firmati per accettazione originali/copie: della presente nota, dell'accordo relativo all'individuazione del responsabile del trattamento di dati personali, nonché del 2° riscontro relativo all'incarico in oggetto** (quest'ultimo da redigere utilizzando all'uopo lo schema di comunicazione appositamente predisposto in formato editabile) completo dei dati mancanti.

Distinti saluti.

IL CONSULENTE DI PARTE INCARICATO
Geom. Paolo Pagliari

IL DIRIGENTE
Dott. Ugo Giudice



SERVIZIO AFFARI GENERALI - STAZIONE UNICA APPALTANTE - ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA - PROVVEDITORATO ECONOMATO

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **698 /2022** ad oggetto:

" SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 947/2021. - PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA PER RECUPERO SOMME DOVUTE DAL DEBITORE. - RECUPERO DELLE RIMANENTI SOMME CONTRATTUALMENTE SPETTANTI ALL'ENTE. - RESISTENZA NEL RICORSO DI ACCERTAMENTO EX-ART. 696 C.P.C., PROMOSSO DAL MEDESIMO DEBITORE. - INCARICO LEGALE E INCARICO AL.C.T.P.. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 28/02/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **698 / 2022** ad oggetto:

" SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PARMA N. 947/2021. - PROCEDURA DI ESECUZIONE FORZATA PER RECUPERO SOMME DOVUTE DAL DEBITORE. - RECUPERO DELLE RIMANENTI SOMME CONTRATTUALMENTE SPETTANTI ALL'ENTE. - RESISTENZA NEL RICORSO DI ACCERTAMENTO EX-ART. 696 C.P.C., PROMOSSO DAL MEDESIMO DEBITORE. - INCARICO LEGALE E INCARICO AL.C.T.P.. “

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 02/03/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale